

**Spett.li**  
**Rivenditori Autorizzati**  
**o comunque abilitati al commercio dei veicoli**  
**operanti in provincia di Trento**

e.pc Spett.le  
**Automobile Club d'Italia**  
Via Brennero, 98  
38122 TRENTO  
**ufficioprovincialetrento@pec.aci.it**

e.pc Spett.le  
**Automobile Club d'Italia**  
Via Magenta 5  
00185 ROMA

TRENTO, 28/04/2016

PROT. N. TRS\_6809 - 3.5 – ALD – SZ

OGGETTO: Procedimento per la trasmissione degli elenchi dei veicoli per i quali si richiede l'interruzione del pagamento della tassa automobilistica provinciale.

Al fine di garantire una corretta gestione delle procedure relative alle suddette esenzioni, con la presente si intendono ricordare i principali adempimenti per la trasmissione degli elenchi dei veicoli per i quali si richiede l'interruzione del pagamento della tassa automobilistica provinciale, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1983 n. 53.

### 1. Modalità invio elenchi

Gli elenchi dei veicoli per i quali si chiede la sospensione del pagamento della tassa automobilistica devono essere inviati, alternativamente, mediante:

- a) **raccomandata con avviso di ricevimento**, al seguente indirizzo:  
ACI – Automobile Club d'Italia – Ufficio Assistenza Bollo di Trento  
Via Brennero, 98 – 38122 Trento
- b) **posta elettronica certificata**, da casella pec della concessionaria **ESCLUSIVAMENTE** all'indirizzo pec dell'Ufficio Bollo ACI: **ufficioprovincialetrento@pec.aci.it**.
- c) **raccomandata consegnata a mano** direttamente all'Ufficio Assistenza Bollo ACI o Delegazioni ACI o Agenzie di pratiche Auto consorziate Sermetra (al fine del rispetto dei termini farà fede la data della ricevuta rilasciata dall'ufficio che attesterà la completezza della documentazione presentata).

## 2. Caratteristiche degli elenchi.

Gli elenchi devono contenere le informazioni previste dall'art. 5, comma 45 e ss, della Legge 28.02.1983 n. 53, gestite esclusivamente secondo il tracciato indicato dal Ministero delle Finanze nell'allegato 1 della circolare n. 66/E del 19 marzo 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 74-s.gen.-30.03.1999).

Negli elenchi devono essere ricompresi solo i veicoli movimentati in quel quadrimestre. Pertanto, se un veicolo per il quale è stata chiesta la sospensione con l'elenco di gennaio 2016 e che risulta essere ancora presente presso il concessionario, nel successivo elenco di maggio 2016 non dovrà essere nuovamente indicato.

Si ricorda, inoltre, che negli elenchi devono essere indicati anche i veicoli venduti o radiati specificando, oltre i dati del veicolo, le generalità e la residenza dell'acquirente nonché gli estremi dell'atto di trasferimento o dell'avvenuta radiazione.

Il mancato o incompleto adempimento di cui sopra, comporta l'applicazione della **pena pecuniaria** da Euro 103,29 ad Euro 619,75.

Per la compilazione degli elenchi occorre utilizzare il software "Rivendi" messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sul sito internet della stessa.

E' indispensabile, al fine di garantire la corretta acquisizione degli elenchi nell'archivio automobilistico provinciale, che il file sia salvato con estensione "ssp".

L'elenco dei veicoli deve essere consegnato anche in formato elettronico pertanto lo stesso deve essere trasmesso o su supporto magnetico (floppy disk/ cd rom, chiavette usb...) oppure spedito via e-mail **ESCLUSIVAMENTE** all'indirizzo pec **ufficioprovincialetrento@pec.aci.it**. Si precisa che i supporti magnetici presentati, **non** verranno restituiti.

La tabella sottostante riepiloga le diverse modalità di invio con i documenti necessari:

METODO DI INVIO	DOCUMENTAZIONE
<p style="text-align: center;"><u>TRASMISSIONE VIA PEC</u></p> <p>dalla pec del concessionario ESCLUSIVAMENTE alla pec <b><u>ufficioprovincialetrento@pec.aci.it</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ attestazione di pagamento</li><li>◆ file "PDF" elenco targhe</li><li>◆ file "SSP"</li></ul>
<p style="text-align: center;"><u>RACCOMANDATA AR</u></p> <p>ACI – Automobile Club d'Italia – Ufficio Assistenza Bollo di Trento Via Brennero, 98 – 38122 Trento</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ attestazione di pagamento</li><li>◆ stampa elenco targhe</li><li>◆ invio file "SSP" su supporto magnetico</li></ul>
<p style="text-align: center;"><u>RACCOMANDATA CONSEGNATA A MANO</u> <u>PRESSO DELEGAZIONI ACI O AGENZIE</u> <u>SERMETRA</u></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ attestazione di pagamento</li><li>◆ stampa elenco targhe</li><li>◆ consegna file "SSP" su supporto magnetico</li></ul>

## 3. Scadenze per l'invio degli elenchi.

I termini per la presentazione degli elenchi sono fissati dal citato art. 5 entro il mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto, e dicembre di ogni anno, come riportato nella seguente tabella:

Quadrimestre	Termine di presentazione elenco
gennaio – aprile	31 maggio
maggio – agosto	30 settembre
settembre – dicembre	31 gennaio

#### 4. Decorrenza della sospensione.

L'obbligo del pagamento è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta. L'obbligo tributario riprenderà con il mese in cui avviene la rivendita.

Se il periodo di imposta è già scaduto, l'esenzione opera dal periodo di imposta successivo.

Ad esempio:

- a) Scadenza della tassa automobilistica provinciale dicembre 2015.  
Preso in carico tramite atto di vendita del gennaio 2016.  
La sospensione opera a decorrere da gennaio 2017, mentre il bollo auto del 2016 deve essere versato.
- b) Scadenza della tassa automobilistica provinciale dicembre 2015.  
Preso in carico tramite atto di vendita del dicembre 2015.  
La sospensione opera a decorrere da gennaio 2016.

#### 5. Versamento del diritto fisso.

Entro gli stessi termini previsti per la presentazione degli elenchi deve essere versato il diritto fisso, determinato in 1,55 Euro per ciascun veicolo per il quale si richiede l'interruzione del pagamento del tributo.

Il diritto fisso è dovuto solo per quei veicoli presi in carico, per i quali si richiede l'interruzione del pagamento del tributo e non per i veicoli radiati o venduti.

Il pagamento del diritto fisso deve essere corrisposto dal rivenditore mediante:

- ♦ **conto corrente postale** intestato a Trentino Riscossioni S.p.A.  
**IBAN: IT/24/J/07601/01800/000084671502**
- ♦ **conto corrente bancario** intestato a Trentino Riscossioni S.p.A. presso **Unicredit Spa**  
**IBAN: IT/27/U/02008/11758/000030088602**

Al fine di consentire un'agevole contabilizzazione del versamento, la S.V. è gentilmente inviata a riportare sempre, quale causale del pagamento la stringa di dati, precedentemente inviata, che costituisce il codice pratica (unico e personale per ogni Rivenditore Autorizzato).

L'attestazione di versamento deve essere allegata all'elenco dei veicoli relativo al quadrimestre di riferimento. In caso di pagamento mediante bonifico bancario, sarà necessario fornire la stampa di detta operazione bancaria contenente il codice di riferimento operazione (ID/CRO), al fine di verificare l'avvenuto versamento.

Si evidenzia, infine, che l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. n. 953/1982 comporta il mancato riconoscimento della sospensione dal pagamento del tributo e il conseguente pagamento della tassa automobilistica provinciale, maggiorata delle sanzioni ed interessi se dovuti.

Distinti saluti.

TRENTINO RISCOSSIONI SPA  
IL DIRIGENTE DELEGATO  
- Alessandro Osler -